

■ SERIE GUIDE "CHE FARE SE..."

IL CANE E L'EUTANASIA



IL CANE E LA MORTE




APACA
ASSOCIAZIONE ODV

La Comunità Europea riconosce da tempo la necessità di non far sopportare inutili sofferenze agli animali: impone, quindi, che la morte indotta dall'uomo sia procurata in forma umanitaria o di eutanasia entro precisi limiti di intervento e, quando intenzionale, la morte deve essere rapida e senza dolore.

L'opzione dell'eutanasia animale è legale e giustificata solo se frutto della valutazione consapevole delle circostanze e responsabilità che la motivano e delle sue conseguenze psicologiche (emotività e lutto del proprietario) e materiali (soppressione indolore e sistemazione dell'animale soppresso).

La "buona morte" implica sempre l'assenza di dolore e stress: pertanto, le tecniche di eutanasia impiegate dal medico veterinario devono procurare una rapida perdita di coscienza seguita da un arresto cardiocorespiratorio ed, alla fine, la perdita delle funzioni cerebrali. La metodica procedurale prevede: sedazione, accesso venoso, anestesia profonda, farmaco eutanasi ed è finalizzata alla minimizzazione del dolore e anche dell'ansia che gli animali possono provare prima della perdita di coscienza. La presenza del proprietario quantomeno nella fase di induzione dell'anestesia è una ulteriore garanzia del rispetto del benessere animale e un contributo non trascurabile alla minimizzazione dello stress e dell'ansia nel proprio cane. Quanto all'ambiente, sarebbe





preferibile che l'eutanasia fosse eseguita a domicilio o almeno in un locale isolato e tranquillo, magari evitando il tavolo d'acciaio dell'ambulatorio.

Regolano la materia dell'eutanasia animale:

- la Convenzione Europea degli animali da compagnia del 1987
- le leggi nazionali n. 189 del 2004 e n. 281 del 1991: quest'ultima, oltre ad aver delegato alle Regioni il compito di provvedere al controllo delle nascite delle popolazioni canine e feline, ha stabilito che i cani randagi non possano essere più soppressi se non nel caso in cui siano "gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità"
- l'ultima fonte normativa è rappresentata dalle linee guida regionali, di cui il Veneto si è dotato nel 2004.

La Legge nazionale n. 189 del 2004 vieta qualunque uccisione provocata per crudeltà o in assenza di necessità (Art. 544 bis C.p.): ne discende che l'eutanasia – che è un atto medico – può essere praticata solo se inevitabile e nell'interesse dell'animale. Le condizioni di necessità indubitabili che la rendono praticabile sono state fissate dalla successiva legge n.281 del 1991 sulla protezione degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, legge che regolamenta in pratica la gestione dei



canili. La legge n.281 non consente più la soppressione di animali randagi e, di conseguenza, ha statuito che i cani ospiti di canili e rifugi possono essere soppressi per via eutanassica e ad opera di medici veterinari solo qualora gravemente malati, incurabili o risultino di comprovata pericolosità: una eccezionalità che è stata ribadita più volte dal dicastero della Sanità.

La comprovata pericolosità – che, a prima vista, sembrerebbe la fattispecie meno determinata e determinabile- trova, in realtà, il proprio fondamento giuridico in due norme: l'art. 672 c.p. che contempla il reato di omessa custodia e malgoverno degli animali, la cui previsione mira alla difesa dell'incolumità fisica delle persone dinanzi alla minaccia rappresentata dalla presenza di un cane; e il Regolamento di polizia veterinaria, che tra le misure restrittive per contenere la propagazione di malattie infettive e zoonosi comprende l'abbattimento forzato degli animali. Entro questi ambiti dovrà dunque essere ricercata la comprovata pericolosità del cane da avviare ad eutanasia.

La seconda fattispecie che rende praticabile l'eutanasia è la malattia grave: per animale gravemente malato si intende in genere un soggetto affetto da una severa alterazione patologica cui l'organismo non sa reagire: sono tali, ad esempio, le malattie terminali, progressivamente debilitanti ed irreversibili.

la qualità di vita del cane in presenza non solo di una patologia non curabile ma anche, ad esempio, di malattie degenerative che possono protrarsi per anni.

Più arduo, invece, è definire con certezza lo stato di animale incurabile, al quale è lecito praticare l'eutanasia. La fattispecie comprende sicuramente la compromissione dello stato di salute e la grave sofferenza, non suscettibili di guarigione e accompagnata da impraticabilità di qualsiasi trattamento terapeutico. In tal caso si devono evitare all'animale gravi ed inutili sofferenze e la Legge 281 del 1991 demanda alla professionalità del medico veterinario la diagnosi finale e la prognosi fausta o infausta. Peraltro, l'art. 1 del Codice deontologico professionale finalizza l'opera del veterinario alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti: ne discende che la valutazione finale del veterinario non potrà che medierà tra l'interesse dell'animale, la discrezionalità del professionista e la disponibilità del proprietario, fermo restando almeno lo scopo di procurare una morte senza dolore: ecco perchè è richiesto al medico veterinario di fornire al proprietario dell'animale ogni elemento e strumento utile per decidere con consapevolezza e responsabilità (è il cd. consenso informato), analizzando i motivi della scelta prima di arrivare alla soppressione eutanasica.



IL CANE E L'EUTANASIA

la "buona morte" è una competenza del medico veterinario

LA NORMATIVA

- la Convenzione Europea degli animali da compagnia del 1987
- la legge n. 189/2004 di modifica del codice penale
- la legge n. 281/1991- Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
- la circolare del Ministero della Sanità n. 9 del 10 marzo 1992
- gli artt. 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D. P. R. 320/1954
- leggi e circolari regionali

QUANDO E' AMMESSA

il veterinario può procedere alla soppressione solo se inevitabile e nell'interesse dell'animale, ossia. Tre le fattispecie ammesse:

- il cane è gravemente malato, ossia affetto da una severa patologia a cui l'organismo non sa reagire (malattie terminali, progressivamente debilitanti ed irreversibili)
- il cane è incurabile e quindi c'è una compromissione dello stato di salute e una grave sofferenza, non suscettibili di guarigione, con impraticabilità di qualsiasi trattamento terapeutico
- il cane è di "comprovata aggressività e pericolosità"

COME SI PRATICA

- la metodica procedurale prevede in sequenza: sedazione, accesso venoso, anestesia profonda, farmaco eutanascico
- ambiente: sarebbe preferibile eseguire l'eutanasia a domicilio o almeno in un locale isolato e tranquillo, magari evitando il tavolo d'acciaio dell'ambulatorio
- relazione col proprietario: il veterinario dovrebbe spiegare la metodica, acquisire il consenso informato e permettere al proprietario di restare con il cane prima, durante e dopo l'eutanasia

MAI LASCIARLO SOLO

La presenza del proprietario (e soprattutto la sua voce e la sua vicinanza) almeno alla fase di induzione dell'anestesia è un contributo non trascurabile alla minimizzazione dello stress e dell'ansia nel proprio cane



■ SERIE GUIDE "CHE FARE SE..."

Le guide sono messe a disposizione dall'Associazione APACA per integrare e non sostituire le indicazioni fornite dal veterinario di fiducia o da altri professionisti



APACA
ASSOCIAZIONE ODV

"Qui sono sepolti i resti di uno che possedeva Bellezza senza Vanità,
Forza senza Insolenza, Coraggio senza Ferocia,
e tutte le Virtù dell'uomo senza i suoi Vizi."
(George Gordon Byron-Lord Byron, poeta e politico inglese –
epitaffio per l'amato terranova Boatswain)